

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 17/03/2026

FATTO

La ricorrente deduce di essere correntista dell'intermediario dal mese di agosto 2024 e, per la tenuta del conto, al momento dell'apertura, era stato previsto un azzeramento del canone al verificarsi del rispetto di determinate condizioni. Più nel dettaglio, il contratto prevedeva un costo pari a zero per i primi 3 mesi e poi in caso di accredito dello stipendio sul conto. Ciononostante, nel corso del 2025, la ricorrente ha subito degli addebiti non dovuti e i chiarimenti forniti dall'intermediario per vie telefoniche non sono stati soddisfacenti. Al reclamo non ha fatto seguito nessun riscontro. Gli addebiti si sono ripetuti peraltro anche dopo il reclamo. Su tali basi, il ricorrente domanda i chiarimenti in merito agli addebiti dei costi e, ove questi ultimi risultino non dovuti, ne domanda il rimborso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce di avere inviato, in data 18.09.2025, un riscontro al reclamo, mediante raccomandata spedita allo stesso indirizzo utilizzato per l'invio degli estratti conto e di tutte le altre comunicazioni e tuttavia la notifica non si è perfezionata per destinatario irreperibile. Come risulta dall'analisi della stessa documentazione precontrattuale e contrattuale depositata dalla ricorrente, la scontistica risulta correttamente applicata. Nello specifico, per il conto corrente in oggetto è prevista la promozione "sconto stipendio" in presenza di almeno un accredito di stipendio o pensione o, in alternativa, di almeno un bonifico in entrata pari o superiore a 1.000 euro al mese. Alla luce degli elementi documentali, l'intermediario ribadisce la correttezza degli addebiti e domanda il rigetto della domanda.

In sede di repliche, la ricorrente, preso atto del contenuto delle controdeduzioni, obietta non essere vero che gli estratti conto vengono inviati mediante comunicazione allo stesso indirizzo utilizzato per il

riscontro al reclamo, in quanto tali comunicazioni pervengono online. Nonostante l'indirizzo riportato dall'intermediario appaia corretto, non è stata ricevuta alcuna comunicazione che la avvertisse della raccomandata. In ogni caso, a fronte di un reclamo inviato via PEC, la ricorrente rimarca che parte resistente ha optato per un mezzo di spedizione che poteva concludersi con una notifica non perfezionata per irreperibilità. Nel merito, la ricorrente rileva che il c.d. "sconto stipendio" (che prevede l'azzeramento del canone) è applicato laddove venga soddisfatta una delle due condizioni: accredito dello stipendio/pensione; in alternativa, un bonifico in entrata pari o superiore a 1.000,00 euro al mese, esclusi giroconti. A fronte di tale chiara formulazione, l'intermediario sembrerebbe invece aver applicato la scontistica solo laddove anche l'eventuale accredito dello stipendio abbia comportato un versamento superiore ai 1.000,00 euro. Tale condotta non è corretta, e le spese addebitate vanno rimborsate.

In sede di contropliche, l'intermediario rileva che la scelta di riscontrare il reclamo con raccomandata è assolutamente legittima e che la scontistica applicata è conforme alle previsioni contrattuali.

DIRITTO

La ricorrente contesta l'illegittimo addebito da parte dell'intermediario di canoni del conto corrente non dovuti, poiché in applicazione di una scontistica contrattualmente prevista tali canoni avrebbero dovuto essere azzerati, mentre invece l'intermediario avrebbe addebitato somme non corrispondenti alle condizioni economiche sottoscritte.

La ricorrente ha sottoscritto nel mese di agosto 2024 il contratto di conto corrente n. ***118 "B*** on demand" e in atti risultano: 1) il contratto di conto corrente; 2) l'informativa precontrattuale del 30.07.2024; 3) il documento informativo sulle spese – FID; 4) il documento di sintesi del conto corrente in oggetto, del 06.06.2025. Dall'esame della documentazione emerge che le parti hanno sottoscritto il contratto di conto corrente tramite "modalità a distanza" con relativa applicazione delle condizioni previste per i "conti sottoscritti online". Il prodotto sottoscritto (B*** on Demand) prevede spese di tenuta del conto pari a € 4,90 mensili e, per i conti sottoscritti online, tale canone risulta azzerato nel primo trimestre di applicazione a partire dalla data di apertura del conto. Tutti i documenti analizzati riportano anche l'operatività sul conto di una serie di promozioni tra cui il c.d. "Sconto Stipendio". In particolare, tale clausola (formulata con contenuto identico in tutti i documenti analizzati) prevede che: «Per i conti sottoscritti online, il canone mensile complessivo, è ridotto di 4,90 euro in presenza di almeno un accredito stipendio o pensione o, in alternativa, di almeno un bonifico in entrata pari o superiore a 1.000 euro al mese, esclusi giroconti». E ancora «La riduzione del canone è applicata sul mese successivo a quello di rilevazione dell'accredito stipendio o pensione o bonifico». Le condizioni generali di contratto prevedono, altresì, che il canone sia liquidato trimestralmente in via posticipata e che la scontistica di cui sopra sia applicata sul mese successivo a quello di accredito dello stipendio o del bonifico.

In sintesi, a fronte dell'apertura di un conto online in data 01.08.2024, la ricorrente avrebbe avuto diritto ad un azzeramento del canone nel primo trimestre di applicazione e per quei mesi in cui venissero soddisfatte le condizioni della clausola "Sconto Stipendio". Dall'esame degli estratti conto l'addebito del canone è avvenuto nei seguenti trimestri: una mensilità nel IV trimestre 2024; tre mensilità nel II trimestre 2025; una mensilità nel III trimestre 2025, per un totale di € 24,50.

In ordine a tali addebiti, nelle controdeduzioni l'intermediario si è limitato ad affermare la correttezza della scontistica praticata; mentre viene fornita una motivazione più analitica in sede di riscontro al reclamo, dove è chiarito che l'addebito delle competenze sarebbe dovuto al fatto che per i mesi di ottobre 2024, marzo 2025, aprile 2025 e maggio 2025 l'accredito dello stipendio sul conto corrente è stato inferiore a € 1.000,00 e, dunque, non sarebbero state soddisfatte le condizioni per godere dello "sconto stipendio". Tale circostanza è facilmente rilevabile dall'analisi dei già richiamati estratti conto, con l'eccezione del mese di ottobre 2024, per il quale non vi è stato alcun accredito di stipendio, perché la somma cui fa riferimento l'intermediario (di euro 350,00), pare riferirsi a un giroconto eseguito dalla

stessa correntista. Peraltro, va segnalato sin d'ora che il mese di ottobre 2024 era il terzo mese dall'attivazione dell'offerta (agosto 2024) e quindi avrebbe dovuto rientrare nell'azzeramento previsto per i primi tre mesi di apertura del conto. Non viene menzionato nel riscontro al reclamo un ulteriore addebito contestato da parte ricorrente, la cui giustificazione nell'ottica dell'intermediario dovrebbe essere collegata al valore dell'accredito effettuato nel mese di giugno 2025 (quinta mensilità per la quale non sarebbero state rispettate le condizioni per l'applicazione dello sconto).

Alla luce delle spiegazioni fornite dall'intermediario nel riscontro al reclamo, e non smentite negli atti successivi, emerge chiaramente che la controversia ruota attorno alla corretta interpretazione della clausola che descrive le condizioni per applicare lo "Sconto Stipendio". In particolare, secondo parte ricorrente la clausola descriverebbe due presupposti alternativi tra loro per ottenere l'azzeramento del canone mensile:

- 1) l'accredito di uno stipendio o di una pensione (di qualunque importo);
- 2) l'accredito di un bonifico in entrata (esclusi i giroconti) del valore pari o superiore a 1.000,00 euro.

L'intermediario sembra invece intendere la clausola nel diverso senso complessivo per cui anche con riguardo allo stipendio il valore dell'accredito debba essere superiore a € 1.000,00.

Come si è già detto, la clausola sullo sconto recita che «Per i conti sottoscritti online, il canone mensile complessivo, è ridotto di 4,90 euro in presenza di almeno un accredito stipendio o pensione o, in alternativa, di almeno un bonifico in entrata pari o superiore a 1.000 euro al mese, esclusi giroconti». L'applicazione di criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 c.c. induce a ritenere che la clausola individui due presupposti alternativi per l'applicazione dello sconto e che l'ammontare minimo di € 1.000 si riferisca soltanto all'ipotesi dell'accredito di almeno un bonifico in entrata. Per di più, se anche si volesse considerare la clausola formulata in termini tali da generare un dubbio sul suo reale significato, troverebbe comunque applicazione il criterio ermeneutico dell'art. 1370 c.c., in quanto il contratto in esame rientra nella categoria dei contratti unilateralmente predisposti. L'art. 1370 c.c. stabilisce che «le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro». La clausola va, dunque, intesa nel senso che la ricorrente abbia diritto allo sconto in caso di accreditamento dello stipendio anche se l'accredito a tale titolo sia di importo inferiore a € 1.000. Una tale conclusione è inoltre corroborata dall'obbligo di trasparenza imposto agli intermediari dall'art. 116 TUB, il quale stabilisce che «le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi».

La ricorrente domanda sia il chiarimento della corretta modalità di addebito del canone sia la restituzione dei canoni eventualmente addebitati illegittimamente. La prima domanda va considerata soddisfatta dai chiarimenti contenuti nel riscontro al reclamo, di cui la ricorrente non ha però avuto conoscenza prima del presente procedimento. La domanda restitutoria va accolta, riconoscendo il diritto della ricorrente alla restituzione della somma complessiva di € 24,50.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario e lo dichiara tenuto alla restituzione di euro 24,50.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE